

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Relatore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta dell'11 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel proprio ricorso il ricorrente, qualificatosi come "non consumatore", espone:

- a) di aver ricevuto un assegno, a titolo di corrispettivo della vendita della sua auto, nella mattina dell'8 luglio 2009, contestualmente alla consegna delle chiavi dell'autovettura all'acquirente;
- b) di essersi, subito dopo, recato in Banca e di aver chiesto al cassiere di verificare "*la bontà del titolo, se era tutto ok*";
- c) che il cassiere, dopo aver effettuato alcune verifiche con uno scanner e al computer, aveva confermato la bontà del titolo;
- d) che il cassiere, inoltre, rilevata la mancata indicazione del luogo di emissione dell'assegno, aveva apposto di suo pugno l'indicazione del luogo sul titolo e l'aveva trattenuto per l'incasso;
- e) di essere stato informato in data 13 luglio 2009, dal vice direttore dell'agenzia della Banca, che l'assegno risultava falsificato;
- f) di aver effettuato delle verifiche presso l'archivio del PRA, all'esito delle quali era emerso che la sua autovettura risultava cessata dalla circolazione in data 9 luglio 2009 per esportazione;
- g) di aver verificato in data 17 luglio 2009, tramite *home banking*, che "*la somma depositata portata dal titolo era nella sua disponibilità liquida*" e di aver conseguentemente disposto un'operazione di bonifico;
- h) che l'operazione di bonifico gli era stata negata dalla Banca, in data 20 luglio 2009, per carenza di fondi;
- i) che in data 27 luglio 2009 gli era stato restituito l'assegno con la dicitura titolo "*trafugato in bianco, come da allegata denuncia 27.11.2002 e segnalato CAI*".



Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni patiti a seguito della condotta colposa tenuta dalla Banca, rilevando che il cassiere, prima di procedere alla negoziazione dell'assegno, avrebbe dovuto verificare, alla stregua del criterio di diligenza fissato dall'art. 1176 c.c., *"l'eventuale presenza di alterazioni del titolo ovvero le[gl]i anomali discostamenti de[a]lle prassi comunemente seguite nella compilazione del titolo stesso"*. La richiesta di risarcimento è quantificata in Euro 37.000,00, o nella minore o maggiore somma risultante dall'istruttoria. A sostegno della richiesta formulata, il ricorrente rileva che il cassiere avrebbe dovuto valutare la mancata indicazione del luogo di emissione quale indice di probabile alterazione, anziché provvedere all'inserimento del luogo di emissione sul titolo di suo pugno.

Il ricorrente evidenzia altresì che il comportamento colposo descritto gli avrebbe *"impedito di interrompere l'evento delittuoso in atto concretizzatosi nella radiazione per esportazione del suo veicolo"*. In altri termini afferma che se le informazioni circa la validità dell'assegno gli fossero state rese note all'atto della presentazione per l'incasso (ossia l'8 luglio 2009), egli sarebbe potuto intervenire presso le autorità competenti per bloccare il passaggio di proprietà dell'automobile oggetto della compravendita, in quanto la radiazione dal P.R.A. per esportazione del veicolo fu iscritta nel registro il 9 luglio 2009.

Il ricorrente lamenta altresì il comportamento tenuto dalla Banca nei giorni successivi, in quanto la stessa avrebbe:

- a) informato il cliente, in un primo momento, di una non meglio definita *"irregolarità"* nella *"lavorazione dell'assegno"* e, solo dopo cinque giorni, della falsificazione del titolo in questione;
- b) lasciato sul conto corrente del ricorrente la disponibilità di un importo pari a quello dell'assegno;
- c) negato l'operazione di prelievo fondi disposta dal ricorrente a valere sul suo conto corrente dopo tre giorni dalla richiesta.

La Banca ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, tramite posta elettronica certificata, in data 15.01.2010. In sintesi, la Banca dopo aver rilevato, in via preliminare, che il versamento degli assegni avviene *"salvo buon fine"*, nega che alcun dipendente abbia mai garantito la bontà dell'assegno e che lo stesso fosse stato presentato per l'incasso privo dell'indicazione del luogo di emissione. In proposito osserva inoltre che tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente nel reclamo e non è supportata da prova. Con riferimento alle contestazioni circa la disponibilità dell'importo dell'assegno sul conto corrente intestato al ricorrente evidenzia che la procedura si è svolta nel rispetto dei termini indicati nel documento di sintesi. Quanto alla contestazione circa la mancata esecuzione dell'operazione di bonifico, evidenzia come, già dall'estratto conto prodotto dal ricorrente (con saldo disponibile pari a Euro 29.311,11), possa evincersi la mancata disponibilità di una somma sufficiente all'esecuzione della stessa. La Banca conclude chiedendo all'Arbitro di respingere la domanda del ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio rileva che il ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno da lui subito a seguito di un preteso inadempimento della Banca ai suoi obblighi di informazione e di protezione.

Tuttavia non appare necessario indagare circa la sussistenza di tale preteso inadempimento, asserito dal ricorrente e negato dalla banca, perché emerge da quanto viene narrato dal medesimo ricorrente che difetterebbe comunque il nesso causale tra la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condotta asseritamene negligente del dipendente della Banca ed il danno lamentato. Tale danno infatti si sostanzia nel fatto che l'assegno circolare, poi risultato trafugato in bianco e quindi del tutto invalido, costituiva il pagamento del prezzo di un'autovettura da lui venduta e consegnata all'acquirente. Risultato irrintracciabile l'acquirente ed anche la vettura, il ricorrente ritiene di aver subito un danno pari all'ammontare del prezzo pattuito. E' evidente però che anche se fosse stato avvisato tempestivamente dallo sportellista che l'assegno circolare da lui presentato per l'incasso valeva solo la carta su cui era stato stampato, la truffa di cui è stato vittima era già stata consumata avendolo l'acquirente persuaso a consegnare la vettura con tutti i documenti accessori. In definitiva, quindi, il danno sia nel suo aspetto di danno evento che nel suo aspetto di danno conseguenza, si era già verificato.

Quanto sostenuto dal ricorrente in riferimento alla possibilità di bloccare la cancellazione della vettura dal PRA ove tempestivamente messo in allerta dalla Banca attiene ad altro diverso profilo, ovvero alla lesione della *chance* di recuperare la vettura incautamente consegnata.

E' noto tuttavia come ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo dei danni derivanti dalla perdita di *chance*, quest'ultima deve configurarsi come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, posto che essa non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione. Pertanto il creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza diretta e immediata. Nel caso di specie l'ipotesi formulata dal ricorrente appare altamente speculativa e quindi inidonea a formare il convincimento che la possibilità di recuperare la vettura integrava le caratteristiche di una *chance* in senso giuridico.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO